

DETERMINA N. 3/12/DIR

ARCHIVIAZIONE DELLA CONTROVERSIA EMINUS/TELECOM ITALIA IN MATERIA DI INADEMPIMENTO DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI RELATIVE ALLA FORNITURA DI SERVIZI ICT- SEGRETARIATO EVOLUTO

IL DIRETTORE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo” ed, in particolare, l’art.1, comma 6, lettera a, n. 9;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche (di seguito “Codice”);

VISTO il Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione elettronica, approvato con delibera n. 352/08/CONS del 25 giugno 2008 (di seguito “Regolamento”) ed in particolare l’articolo 12, commi 2 e 4;

VISTA l’istanza pervenuta alla Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica (di seguito la “Direzione”) in data 19 marzo 2012, acquisita al protocollo Agcom n. 13273 del 21 marzo 2012, con la quale la società Eminus s.r.l. (di seguito “Eminus”) ha chiesto l’intervento dell’Autorità per l’avvio di un procedimento volto alla definizione della controversia con la società Telecom Italia (di seguito “Telecom”) in tema di inadempimento delle prescrizioni contrattuali relative alla fornitura di servizi di ICT- segretariato remoto;

VISTA la nota del 3 aprile 2012, prot. n. 15892, con la quale la Direzione ha comunicato alle parti, ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento, l’avvio di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della controversia, convocando le parti medesime in prima udienza, tenutasi in data 12 aprile 2012;

VISTA la nota di Telecom del 5 aprile 2012, acquisita nello stesso giorno al prot. n. 1696, con la quale la società ha rappresentato la propria posizione in merito all’istanza formulata da Eminus;

VISTA la nota di Eminus del 7 aprile 2012, acquisita al prot. n. 16825 del 10 aprile 2012, con la quale la società replicava alle deduzioni esposte da Telecom;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

RILEVATO che dal procedimento emerge che il rapporto tra Eminus e Telecom si articola per il tramite di due distinti contratti, quello *wholesale* (di interconnessione) e quello *retail* (relativo alla fornitura di centralini telefonici e sistemi ICT atti a fornire servizio di *segretariato evoluto*);

PRESO ATTO che, come riportato nel verbale del 12 aprile 2012, la società attrice Eminus non muove addebiti a Telecom rispetto alle prestazioni afferenti al contratto di interconnessione (*wholesale*) ed, infatti, la stessa espressamente dichiara “*di non individuare inadempimenti da parte di Telecom riferibili al contratto di interconnessione ma di rilevare gravi inadempimenti in ordine al contratto avente ad oggetto la fornitura di servizi di segretariato evoluto*” ;

RILEVATO, in particolare, che con riferimento a quest’ultimo contratto Eminus lamenta “*anomalie di funzionamento nonché gravi e molteplici disservizi tali da rendere impossibile la fruizione di servizi telefonici e di segretariato evoluto*”;

CONSIDERATO che il Regolamento approvato con Delibera n. 352/08/CONS, all’articolo 2 rubricato “*Ambito di applicazione*”, prevede che “*sono rimesse alle competenze dell’Autorità, ai sensi dell’articolo 23 del Codice, le controversie tra imprese che forniscono reti servizi di comunicazione elettronica aventi ad oggetto obblighi derivanti dal Codice, da direttive o da provvedimenti dell’Autorità*”;

CONSIDERATO che solo il primo dei due contratti stipulati tra Eminus e Telecom, avente ad oggetto l’interconnessione tra le rispettive reti, ricade nell’ambito di competenza del Regolamento essendo la stessa oggetto di obblighi derivanti dal Codice, da direttive e provvedimenti dell’Autorità;

CONSIDERATO, altresì, che il servizio di *segreteria evoluta*, oggetto della presente disputa, non rientra nell’ambito di competenza del Regolamento non essendo fornito da Telecom Italia sulla base di obblighi, inerenti i rapporti tra imprese, derivanti dal Codice, da direttive o da provvedimenti dell’Autorità;

VALUTATI quindi, alla luce di quanto emerso nel corso del procedimento, i profili di ammissibilità dell’istanza proposta da Eminus;

RITENUTO, in ragione delle valutazioni sopra richiamate, che, ai sensi dei sopracitati articoli 3 e 12 del Regolamento, il procedimento debba essere archiviato per inammissibilità dell'istanza;

DETERMINA

1. Il non luogo a procedere della definizione della controversia della società Eminus s.r.l. nei confronti di Telecom Italia S.p.A. in merito all'inadempimento delle prestazioni contrattuali relative alla fornitura di servizi ICT (segretariato evoluto) di cui in premessa e ne dispone l'archiviazione ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Regolamento.
2. Ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del suddetto Regolamento il presente atto può essere impugnato dalle parti interessate davanti alla Commissione per le Infrastrutture e le Reti dell'Autorità entro 10 giorni dalla sua comunicazione.
3. La presente determina è notificata alle parti e pubblicata sul sito web dell'Autorità www.agcom.it.

Roma, 4 giugno 2012

IL DIRETTORE
Vincenzo Lobianco